ANNO 67° — DICEMBRE 1942 — FASCICOLO 12

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARDINALE CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. IV

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE — PAG.

S. S. Pio Pp. XII. — Messaggio Natalizio 1942 (v. *Quaderni del Monitore*, n. 4).
S. Congregazione del Sant'Offizio. — Libro messo all'indice 193

S. Congregazione dei Sacramenti. — La Messa all'aperto per i soldati . . . 194
Circa la custodia della chiave del tabernacolo 194
Comunione dei militari durante la guerra 195

S. Congregazione del Concilio. — *Tergestina*. Distributionum 196
Per la esenzione di alcune campane da requisizione 197

S. Congregazione dei Riti. — Circa l'altare nelle cappelle cimiteriali . . . 199

S. Penitenzieria Apostolica. — Circa l'indulgenza plenaria annessa ai crocifissi 199
Giaculatoria indulgenziata. Consacrazione al Cuore Imm. di Maria . . . 200
Indulgenza per l'opera dell'unità 201

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Per l'educazione religiosa dei balilla e piccole italiane 202
Distribuzioni e Giudici di Tribunale regionale 203
Revoca del riconoscimento della Chiesa vetero-cattolica 204
Il Concilio di Trento 205

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Revisione ed affrancazione dei canoni enfiteutici. Abolizione dei laudemi . . 206
Disciplina delle corrispondenze postali . . . . . (*in copertina*)
Agevolazioni tributarie in favore della S. Sede . . . . . (*in copertina*)
Trattenute di grano. Prezzo candele liturgiche . . . . . (*in copertina*)
Indice sistematico del Volume LIV - 1942 208
Indice alfabetico delle persone e delle cose 210

DIREZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1942-XX

67° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. 1/16013

DISCIPLINA DELLE CORRISPONDENZE POSTALI

In merito ad alcuni quesiti proposti da vari uffici giudiziari circa l'applicazione delle norme contenute nel decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 28 agosto 1942, riguardante la disciplina delle corrispondenze postali, si comunica che l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi ha chiarito che nessuna innovazione deve intendersi apportata alle corrispondenze spedite da pubblici uffici ammessi alla esenzione delle tasse postali.

La stessa Amministrazione ha inoltre fatto conoscere che « le corrispondenze spedite da uffici statali, enti parastatali o pubblici, regolarmente affrancate o con tassa a carico del destinatario, dovranno avere all'esterno il timbro ufficiale dell'ufficio mittente, non essendo prescritta, per tali corrispondenze, l'indicazione nominativa ed il recapito dello speditore. Tale indicazione deve invece sempre figurare sulle corrispondenze spedite da funzionari delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di enti pubblici o privati i quali sogliono trattare indifferentemente questioni di ufficio o private usando carta e buste intestate all'ufficio cui appartengono o impersonalmente alla carica da essi rivestita ».

Con l'occasione si fa anche presente che ad evitare equivoci e ritardi nell'avviamento della corrispondenza ufficiale, è di assoluta necessità apporre su di esse l'indicazione della provincia a cui appartiene la località di destinazione. (Dal *Boll. Uff. d. Minist. di Grazia e Giustizia*, 1942, n. 48).

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN FAVORE DELLA SANTA SEDE

Con legge n. 1252, data a S. Rossore il 2 ottobre 1942-XX, fu sanzionato quanto segue a favore della Santa Sede:

1. I frutti dei titoli azionari di proprietà della Santa Sede sono esenti dall'imposta istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, e modificata con R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278.

La disposizione di cui al comma precedente si applica ai frutti che si rendono esigibili nell'anno 1942 e negli anni successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, i redditi mobiliari della Santa Sede sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

2. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, nella denominazione « Santa Sede » sono compresi il Sommo Pontefice e le Sacre Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici centrali a mezzo dei quali il Sommo Pontefice governa la Chiesa Cattolica e provvede agli affari della medesima.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

MESSAGGIO RADIOFONICO. — Ai fedeli convenuti da tutto il Brasile nella città di San Paulo per ivi celebrare il IV Congresso Eucaristico Nazionale Brasiliano, 7 settembre 1942. In lingua portoghese e italiana. (*A. A. S.*, 1942, p. 265).

LETTERE APOSTOLICHE. — I. La chiesa di S. Andrea delle Fratte a Roma, in occasione del centenario dell'apparizione della Immacolata della Medaglia Miracolosa all'ebreo Alfonso Ratisbonne ivi avvenuta il 20 gennaio 1842, è elevata alla dignità di basilica minore, con annessi privilegi, 25 aprile 1942. (*A. A. S.*, 1942, p. 275).

II. Ricorrendo l'VIII centenario dalla morte di S. Guglielmo Abbate, fondatore dell'Abbazia e Monastero di Monte Vergine, il Santo Padre lo dichiara Patrono principale della regione degli Irpini. 7 giugno 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 277).

EPISTOLE. — I. Al R. P. Giuseppe Ramiro Marcone, Abbate di Monte Vergine, congratulandosi per l'VIII centenario di S. Guglielmo Abbate e Fondatore del Monastero. 16 giugno 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 278).

II. Al R. P. Ambrogio Giner, Abbate-Preposito dei Canonici Regolari della Novacella presso Bressanone, in occasione dell'VIII centenario della fondazione di quel Monastero. 18 agosto 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 280).

ALLOCUZIONE. — Agli Uomini di Azione Cattolica, convenuti a Roma da tutta l'Italia: sopra l'efficacia della collaborazione degli Uomini Cattolici per il rinascimento spirituale della umana società, con l'influsso della vita personale e con l'azione apostolica esteriore nella famiglia, nella vita professionale e nel mondo esteriore. 20 settembre 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 282).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

LIBRO MESSO ALL'INDICE

La S. C. del Sant'Offizio, nel suo generale consesso del 16 dicembre 1942, dichiarava condannato « ipso iure », a norma del canone 1399 del Codice di D. C., il libro pubblicato da Ernesto Buonaiuti, scomunicato vitando, che ha per titolo: *Storia del Cristianesimo. 1° Evo antico.* Il giorno seguente 17 dicembre S. Santità confermava la condanna.

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

I. *Agriensis - Cassoviensis.* Mutazione di confini delle diocesi. 2 maggio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 294).

II. *Quinque Ecclesiensis - Veszprimiensis.* Mutazione di confini delle diocesi. 23 maggio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 295).

III. *Abbatiae Nullius Sancti Pauli de Urbe - Amerinae.* Il Monastero di S. Magno, O.S.B., in Amelia, è staccato dall'Abbazia *nullius* di S. Paolo fuori le Mura (Roma) ed unito alla diocesi di Amelia. 30 giugno 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 296).

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

La Messa « sub dio » per i soldati

(*Foglio Diocesano di Trento*, 1942, p. 215)

L'Ecc.mo Ordinario di Trento ha domandato alla S. Sede la facoltà di permettere ai suoi sacerdoti, non ascritti alla milizia, ma addetti alla cura spirituale dei soldati la facoltà di celebrare la Messa fuori dei luoghi sacri ed anche all'aperto, per loro spirituale comodità e in considerazione delle presenti condizioni speciali.

La S. C. dei Sacramenti, « ex audientia SS.mi », in data 13 luglio 1942, ha concesso tale facoltà, a queste condizioni: « cauto tamen ut si Missa sub dio celebratur, super altare obducatur tentorium in formam aediculae ad tria eius latera descendens, vel alia ratione id fiat consentanea cum reverentia divinis mysteriis debita, ita ut altare a ventis protegatur; servatis in reliquo de iure servandis ».

Circa la custodia della chiave del tabernacolo

(*Ilustracion del Clero, Madrid*, 1942, p. 321)

Romae, die 16 aprilis 1942

Rev.me ac Exc.me Domine,

Excellentiae Tuae Rev.mae litteras diei 14 julii 1941, quae de furto sacrilego in ecclesia S. Nicolai civitatis v. « Murcia », istius diocesis, perpetrato tractant, haec S. Congregatio diligenti examini subiecit.

Agitur sane de casu maxime lugendo, de casu scilicet furti sacrilegi qualificati, id est perpetrati non tantum cum profanatione gravissima SS.mae Eu-

charistiae sed, quod adhuc magis est deplorandum, cum intentione explicita, ut videtur, Sanctissimi formaliter et directe profanandi.

Mane diei 29 martii 1941 homo nequam, hucusque ignotus, postquam ad S. Synaxim cum aliis fidelibus accesserit, dum ceteri fideles et ipse parochus recedunt, altare adivit, clavi in mensa altaris inventa, aperuit tabernaculum, abstulit ciborium cum 400 speciebus sacris, in tabernaculo relinquens alterum ciborium vacuum SS. Specierum nullum postea inventum est vestigium.

Nemini imputanda videtur culpa saltem formalis negligentiae. Animadvertendum tamen nonnisi imprudentissime clavem tabernaculi inter unam et aliam S. Communionis distributionem super mensa altaris relictam esse.

Ut in posterum tristissima similia pro viribus humanis praecaveantur, Excellentia Tua Rev.ma omnes ad quos spectat, in primis parochum de quo in casu, gravissimis verbis monere velit de necessitate et obligatione stricte servandi praecepta canonica de sedula SS.mae Eucharistiae custodia, imprimis Instructionem huius S. Congregationis diei 26 maii 1938 et novam eiusdem Congregationis hortationem diei 10 februarii 1941 (1).

Diligentissime asservetur clavis tabernaculi nec prorsus umquam relinquatur super altaris mensa extra divinorum officiorum horas.

Quae dum renuntio, omni, quo par est, obsequio permaneo.

Excellentiae Tuae Rev.mae in Domino addictissimus
D. Card. Jorio, *Praefectus*

Comunione dei militari durante la guerra

S. E. R.ma l'Ordinario Castrense ha fatto istanza presso la S. C. dei Sacramenti perchè sia permesso ai militari dell'Esercito italiano « ut praesentis belli tempore, diebus dominicis et festis de praecepto, prima feria VI cuiusque mensis, in commemoratione omnium fidelium defunctorum aliisque peculiaris devotionis diebus pro temporum, locorum et personarum opportunitate, ad sacram synaxim, quavis diei hora, non ieiuni accedere valeant ».

La S. C. dei Sacramenti, in data 12 agosto 1942 rispose che il Santo Padre « attentis huius temporis, peculiaribus adiunctis, petitam facultatem praedicto Ordinario, qui eam poterit cum capellanis militaribus aliisque sacerdotibus spirituali militum curae addictis communicare, indulgere benigne dignatus est; ea tamen lege, ut servetur ieiunium per quattuor saltem horas, remoto quocumque admirationis, irreverentiae vel profanationis periculo, ceteris animae et corporis servatis dispositionibus...; praesentibus valituris tempore huius belli ».

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1938, p. 164; 1941, p. 62.

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

TERGESTINA

DISTRIBUTIONUM

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 299)

Vi canonis 420 § 1 n. 14 Codicis iuris canonici excusantur a choro ut percipiant fructus praebendae ac distributiones quotidianas, inter ceteros, iudices synodales, dum proprio munere funguntur. Iamvero in Capitulo Tergestino dubium ortum est num praescriptum memorati canonis teneat, etiamsi iudex synodalis, non gratuito, sed retributione percepta, ratione huius muneris sibi commissi, absens sit a choro. Et rationem dubitandi idem Capitulum desumit ex comparatione iudicis synodalis cum Vicario Capitulari vel Generali, qui, ad normam canonis 421 § 1 n. 3, dum suis muneribus vacant, excusantur quidem a choro ut percipiant praebendae fructus dumtaxat, non autem distributiones quotidianas.

Nam ex praescripto canonis 420 facile argui potest, censet Capitulum, quod Capitulares de quibus in eodem canone est sermo, ideo distributiones quotidianas lucrantur, quia suam operam gratuito impendunt, dum officiis choralibus vacant; quod ceterum congruit praxi Sacrae Congregationis Concilii, uti legitur in una *Gerunden. - Distributionum choralium* diei 20 Februarii 1915: « Etenim iuxta canonici iuris sanctionem ac Sacrae Congregationis stylum nullus canonicus a choro absens ratione muneris sibi commissi quotidianas distributiones lucratur, ubi pro dicto munere congruum percipiat stipendium » (*A. A. S.*, vol. VII, pag. 262 ss.).

ANIMADVERSIONES. — Notandum in primis quod citatus canon 420 § 1 n. 14, uti verba sonant, nullam distinctionem admittit, sed regulam claram eamque absolutam statuit, et ubi lex non distinguit, nec nostrum est distinguere.

Praeterea in re de qua agitur per analogiam aptandum est responsum Pontificiae Commissionis ad Codicis I. C. canones authentice interpretandos, die 24 Novembris 1920 datum. Proposito enim dubio: « Utrum in § 1 n. 1 canonis 421: *qui de licentia Ordinarii loci publice docent in scholis ab Ecclesia recognitis sacram theologiam aut ius canonicum,* etiam comprehendi debeant canonici, qui de Ordinarii licentia docent, retributione peculiari pro lectione percepta; an tantum qui absque tali retributione theologiam vel ius susceperint edocendum », responsum prodiit: « Affirmative ad primam partem, negative ad secundam ». Sicut enim distributiones quotidianas lucratur Capitularis qui docet sacram theologiam, etc., retributione percepta, ita a pari de iudice synodali qui ratione huius muneris lucrum facit sentiendum est. Nam ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio.

Sed ratio iuridica huius rei in hoc praecipue esse videtur, quia persona iuridica Vicarii Capitularis vel Generalis et Officialis alia est a iudice synodali.

Officium enim iudicis synodalis non est stabile et firmum, nec hac ratione stabili retributione remuneratum, atque eiusdem retributio in ipsis causis, quae non sunt gratuiti patrocinii, non est certa, sed naturam potius induit oblationis incertae et obventitiae, quod contra evenit de Vicario Generali et Capitulari et de Officiali, quorum munera, cum sint stabilia atque diuturnum et continuum laborem praeseferant, congruum est ut congrua et stabili remuneratione donentur: qua de causa, ad normam canonis 421 § 1 n. 3 distributionibus quotidianis iure privantur, cum a choro haec munera obeundi causa abesse cogantur.

Resolutio. — Proposito itaque in Comitiis Plenariis diei 14 Februarii 1942 dubio: *An Capitularis, absens a choro dum munere iudicis synodalis fungitur, lucretur distributiones quotidianas, etiamsi peculiarem retributionem ratione huius muneris percipiat;*

E.mi Patres huius Sacrae Congregationis responderunt: *Affirmative.*

Quam resolutionem Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XII in Audientia diei 23 Februarii 1942, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Circolare

Per la esenzione di alcune campane da eventuale requisizione

N. 2729/42 O.A.

Roma, 1° agosto 1942.

Com'è noto, il Governo Italiano con R. decreto 23 aprile 1942, n. 505, ha stabilito di procedere ad una parziale e graduale requisizione delle campane delle chiese, eccettuandone, però, quelle delle chiese cattedrali e dei santuari e quelle di valore artistico o storico, ed avendo speciale riguardo per quelle delle chiese parrocchiali.

Attese tali disposizioni, è necessario fin d'ora accertare quali siano le campane d'interesse artistico o storico, onde farle escludere dalla requisizione.

In vista di ciò, i parroci, i rettori e gli altri amministratori delle chiese, sia secolari sia anche religiose o regolari, esistenti in queste Diocesi, sono invitati a redigere, ciascuno per proprio conto e con la massima sollecitudine, l'elenco delle campane che sono o si presumono di valore artistico o storico, per rimetterlo quanto prima alla rispettiva Curia.

Tale elenco dovrà essere corredato delle seguenti indicazioni e documenti, che mancarono almeno in parte nella denunzia già fatta, e cioè:

1) copia (preferibile *calco*) delle iscrizioni scolpite o poste in rilievo sulla campana, con l'indicazione della data di fusione e del nome del fondatore, nonchè dei caratteri adoperati (latini, italiani, gotici, ecc.);

2) descrizione (o *calco*) dei fregi decorativi;

3) indicazione delle dimensioni della campana (cioè larghezza alla bocca, e altezza fra la bocca e la sommità del corpo, esclusi gli anelli terminali di sostegno);

4) eventuali altre notizie di particolare interesse della campana, e fotografie che fosse possibile eseguire.

Per non mettere, poi, con ciò, in apprensione le popolazioni, converrà che esse vengano opportunamente avvertite che le dette operazioni non sono dirette alla requisizione delle campane, ma invece allo scopo di ottenere dalla Autorità civile l'esenzione dalla requisizione delle campane medesime.

Nel redigere tale elenco è da tener presente che:

a) qualunque campana, la cui data di fusione sia anteriore al 1550, è, per ciò stesso, artisticamente pregevole. Tali campane si riconoscono dalla forma allungata e dal suono chiuso, oltrechè dalle scritte e dalle figurazioni decorative;

b) le campane commemorative di grandi avvenimenti religiosi o civili sono, già per questo solo, da considerarsi di interesse storico;

c) molte campane del 1600, del 1700 e del 1800 presentano accurate ornamentazioni; però, essendo queste generalmente eseguite su modelli abituali delle ditte fonditrici, tali campane non sono da considerarsi di speciale pregio, se non nei casi in cui le ornamentazioni si distinguono per notevole originalità artistica;

d) le campane che presentano un timbro di suono particolarmente pieno e dolce, oppure particolarmente vivace e brillante, sono pure da considerarsi di notevole pregio artistico. In alcune regioni, poi, si usò di costituire speciali gruppi di campane, facenti insieme concerto artistico: nei casi in cui tali gruppi o concerti risultino particolarmente bene intonati, meritano di essere mantenuti integri;

e) in ogni tempo, anche recentissimo, insieme a campane di tipo corrente, ne sono state fatte altre di forma speciale; anche tra queste (quantunque posteriori al 1500) ve ne possono essere di vero pregio artistico.

Le campane, il cui valore artistico o storico fosse dubbio siano ugualmente elencate, giacchè penseranno poi le Curie a rivolgersi per consultazioni e chiarimenti alla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra (Città del Vaticano).

Quanto poi alle campane non escluse dalla requisizione, qualora l'Autorità Civile, previa intesa con l'Autorità Ecclesiastica diocesana, procedesse alla requisizione delle medesime, all'atto della consegna delle campane i parroci, rettori o altri amministratori delle chiese dovranno farsi rilasciare la regolare dichiarazione scritta, firmata dalla stessa Autorità civile, a norma dell'art. 2 del citato regio decreto 23 aprile 1942, n. 505.

(firmato) G. Bruno, *Segretario*.

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

Circa l'Altare nelle cappelle cimiteriali

A Sua Eccellenza R.ma Mons. Segretario della S. Congregazione dei Riti fu inoltrato il seguente quesito:

« Il Vescovo di X desidera sapere se, tenuto conto del prescritto del can. 1197, § 2, circa la definizione di altare mobile o portatile, si possa seguire *ad libitum* sia l'opinione di chi vuole 1) che la distanza di un metro tra le tombe e l'altare, nelle cappelle cimiteriali, devesi contare dalla pietra sacra, sia di chi vuole 2) che si debba contare dallo spigolo della mensa ».

In data 25 ottobre 1942 S. E. R.ma rispose: « *Negative ad primum; Affirmative ad secundum* » (firmato A. Carinci, *S. R. C. Secret.*).

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

Declaratio

circa indulgentiam plenariam crucifixis adnexam, solummodo in articulo mortis lucrandam.

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 303)

Aliquo iam tempore, magna cum fidelium admiratione, Crucifixi imagines praebentur, quibus asseveratur Indulgentiam plenariam adnexam esse, ab infirmis lucrandam quotiescumque iidem, corde contrito et amoris dolorisque actum elicientes, unum ex hisce Crucifixis osculaverint; quos quidem dicunt ab aliquo Praelato, ex peculiari a Summo Pontifice accepta facultate, fuisse benedictos.

Nec desunt qui recens praesertim ad hoc sacrum Tribunal recurrerint, ab eodem postulantes utrum haec reapse, ut exponitur, concessa fuerit; itemque significantes rem, utpote omnino extraordinariam, haud mediocrem commovisse admirationem.

Quamobrem hoc sacrum Tribunal — cuius est de Indulgentiarum concessione et usu iudicare — ad falsam praecavendam interpretationem circa S. Matris Ecclesiae hac in causa benignitatem, non modo opportunum, sed necessarium ducit duas illas Declarationes in omnium memoriam revocare hac super re iam editas; illam nempe Supremae S. Congregationis S. Officii d. d. 10 mensis Iunii a. 1914 (*Acta Apost. Sedis*, vol. VI, pag. 347), et alteram Sacrae huius Paenitentiariae d. d. 23 mensis Iunii a. 1929 (*Acta Apost. Sedis*, vol. XXI, pag. 510). Atque iterum declarat Crucifixos, qui nostris etiam hisce temporibus eiusmodi gratia ditati distribuuntur, ad normam harum Declarationum benedictos censendos esse; ita ut Indulgentia plenaria solummodo in articulo mortis lucrifieri possit, necessariis habitis conditionibus.

Quae omnia, cum Summo Pontifici relata fuerint ab infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiore in Audientia diei 4 mensis Iulii vertentis anni, idem

Ss.mus Dominus declarationem S. Paenitentiariae Apostolicae approbavit, confirmavit et publicandam mandavit.

Datum Romae, e Sacra Paenitentiaria, die 22 Septembris 1942.

N. Card. CANALI, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. S. LUZIO, *Regens.*

GIACULATORIA INDULGENZIATA

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 282)

Il Santo Padre in via assolutamente eccezionale, in vista delle attuali circostanze, concede l'indulgenza plenaria ai fedeli i quali durante le incursioni aeree reciteranno con sincero pentimento delle proprie colpe la giaculatoria: *Gesù mio, misericordia.* S'intende che l'indulgenza si acquista solo nel caso di pericolo e non di semplice allarme e che inoltre rimane sempre l'obbligo, cessato il pericolo, della confessione sacramentale. 23 dicembre 1942.

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

PREGHIERA DI S. S. PIO XII (*)

Regina del Santissimo Rosario, ausilio dei cristiani, rifugio del genere umano, vincitrice di tutte le battaglie di Dio! supplici ci prostriamo al vostro trono, sicuri di impetrare misedicordia e di ricevere grazie e opportuno aiuto e difesa nelle presenti calamità, non per i nostri meriti, dei quali non presumiamo, ma unicamente per l'immensa bontà del vostro materno Cuore.

A Voi, al vostro Cuore Immacolato, in quest'ora tragica della storia umana, ci affidiamo e ci consacriamo, non solo in unione con la Santa Chiesa, corpo mistico del vostro Gesù, che soffre e sanguina in tante parti e in tanti modi tribolata, ma anche con tutto il mondo straziato da feroci discordie, riarso in un incendio di odio, vittima della propria iniquità.

Vi commuovano tante rovine materiali e morali; tanti dolori, tante angoscie di padri e di madri, di spose, di fratelli, di bambini innocenti; tante vite in fiore stroncate; tanti corpi lacerati nell'orrenda carneficina; tante anime torturate e agonizzanti, tante in pericolo di perdersi eternamente!

Voi, o Madre di misericordia, impetrateci da Dio la pace; e anzitutto quelle grazie che possono in un istante convertire i cuori umani, quelle grazie che preparano, conciliano, assicurano la pace! Regina della pace, pregate per noi e date al mondo in guerra la pace che i popoli sospirano, la pace nella verità, nella giustizia, nella carità di Cristo. Dategli la pace delle armi e la pace delle anime, affinchè nella tranquillità dell'ordine si dilati il regno di Dio.

(*) Questa bella formola di preghiera, ormai divulgata in tutto il mondo cattolico, forma la perorazione del radiomessaggio pronunziato dal Santo Padre il 31 ottobre 1942 pel 25° delle apparizioni della B. Vergine a Fàtima e in occasione delle Feste nazionali del Portogallo.

Accordate la vostra protezione agli infedeli e a quanti giacciono ancora nelle ombre della morte; concedete loro la pace e fate che sorga per essi il Sole della verità, e possano, insieme con noi, innanzi all'unico Salvatore del mondo ripetere: *Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà!* (Luc. 2, 14).

Ai popoli separati per l'errore o per la discordia, e segnatamente a coloro che professano per Voi singolare devozione, e presso i quali non c'era casa ove non si tenesse in onore la vostra veneranda icone (oggi forse occultata e riposta per giorni migliori), date la pace e riconduceteli all'unico ovile di Cristo, sotto l'unico e vero Pastore.

Ottenete pace e libertà completa alla Chiesa santa di Dio; arrestate il diluvio dilagante del neopaganesimo; fomentate nei fedeli l'amore alla purezza, la pratica della vita cristiana e lo zelo apostolico, affinchè il popolo di quelli che servono Dio aumenti in meriti e in numero.

Finalmente, siccome al Cuore del vostro Gesù furono consacrati la Chiesa e tutto il genere umano, perchè, riponendo in Lui ogni speranza, Egli fosse per loro segno e pegno di vittoria e salvezza; così parimenti noi in perpetuo ci consacriamo anche a Voi, al vostro Cuore Immacolato, o Madre nostra e Regina del mondo: affinchè il vostro amore e patrocinio affrettino il trionfo del Regno di Dio, e tutte le genti, pacificate tra loro e con Dio, Vi proclamino beata, e con Voi intonino, da un'estremità all'altra della terra, l'eterno *Magnificat* di gloria, amore, riconoscenza al Cuore di Gesù, nel quale solo possono trovare la Verità, la Vita e la Pace.

(*Indulgenza di tre anni* toties quoties; *indulgenza plenaria, da lucrarsi una volta al mese, alle solite condizioni, da chi l'avrà recitata ogni giorno*).

Indulgenza per l'opera dell'unità

In seguito all'istanza di Sua Eminenza R.ma il Card. Lavitrano, Arcivescovo di Palermo, la S. Penitenzieria, con rescritto del 2 gennaio 1943, ha concesso l'indulgenza parziale di 500 giorni ai malati che durante l'Ottava di preghiere per il ritorno all'unità della Chiesa (18-25 gennaio) reciteranno per una volta un *Pater, Ave, Gloria* con cuore contrito, offrendo i loro dolori e sofferenze per il ritorno dei dissidenti all'unità della Chiesa.

• Dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento dei Regi osservatori astronomici, art. 2 risulta che « i Regi osservatori astronomici hanno sede in Catania, Firenze (Arcetri), Milano, Napoli, Padova, Roma, Roma (Monteporzio), Teramo (Collurania), Torino (Pino Torinese) e Trieste. E' conservata in Carloforte (Isola di S. Pietro) la Stazione astronomica istituita con la legge 8 giugno 1911, n. 539. Agli Osservatori astronomici suddetti ed alla Stazione astronomica di Carloforte è riconosciuta personalità giuridica ».

• Con R. Decreto 11 luglio 1942, n. 1046, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale viene istituito in Berlino, sotto il patrocinio della Reale Accademia d'Italia, l'Istituto italiano « Studia Humanitatis » e ne viene approvato il relativo statuto.

NOTE E DISCUSSIONI

PER L'EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI BALILLA E PICCOLE ITALIANE

In materia di educazione e assistenza religiosa ai Balilla e Piccole Italiane, giova riportare i brani più interessanti di una circolare indirizzata recentemente ai cappellani della GIL *dal Vescovo Ispettore S. E. Mons.* GIORDANI.

Le 20 lezioni ai Balilla e Piccole Italiane, ormai entrate nell'uso generale e con generale soddisfazione, rappresentano una vera conquista.

Da oltre mezzo secolo si fanno tentativi, più o meno riusciti, per avvicinare la fanciullezza, istruirla nella religione, educarla cristianamente. Ora ecco che si offre la possibilità di avvicinare tutti i fanciulli dagli 8 ai 12 anni, nella Scuola, dove si può cominciare quel lavoro di formazione che dovrà essere continuato in parrocchia.

Nella scuola si prende altresì contatto con il Corpo Insegnante, il che ha pure la sua importanza. Teniamo presente che la scuola è forza viva del paese: prima fra tutte.

La durata delle lezioni è di 30 minuti e non di 20, come è stato erroneamente interpretato in qualche provincia.

Ancora un suggerimento a proposito delle 20 lezioni. Ogni tanto nei campi estivi si incontrano Avanguardisti che non hanno fatto la I Comunione e se ne incontrano anche fra i militari: evasioni alla legge, che si fanno sempre più rare, ma che ancora esistono, specie nei grossi centri e in certe regioni.

Perchè non avvenga più, basterebbe che il Sacerdote che tiene le lezioni ai Balilla e Piccole Italiane si interessasse di conoscere se tutti gli alunni di V classe hanno fatto la I Comunione e mettesse chi non l'ha fatta in condizioni di farla entro l'anno scolastico, o preparandolo egli stesso, o segnalandolo al rispettivo Parroco od al Maestro, che darà volentieri anche egli il suo concorso. Quindi la parola d'ordine dovrebbe essere: nessuno deve lasciare le Scuole Elementari senza aver fatto la I Comunione.

Allo scopo infine di richiamare sempre più l'attenzione da parte del Clero intorno alle 20 lezioni, questo Ispettorato indice un *Concorso* fra le diocesi che le avranno meglio organizzate e tenute con maggiore ampiezza e profitto. I premi saranno tre: uno da lire 2.000 per le diocesi aventi fino a 30 parrocchie; uno da lire 3.000 per le diocesi aventi da 31 fino a 100 parrocchie; e uno da 5.000 per le diocesi aventi più di 100 parrocchie. Il premio sarà assegnato alla Diocesi che risulterà prima del suo gruppo in base ai seguenti dati:

a) numero delle scuole elementari esistenti in diocesi e numero delle scuole in cui sono state tenute le lezioni di religione ai Balilla e Piccole Italiane;

b) numero complessivo delle classi III, IV, V esistenti in diocesi e numero delle classi in cui sono state tenute le lezioni;

c) numero complessivo delle lezioni tenute in tutte le scuole e numero medio delle lezioni tenute per ogni classe. (Le lezioni devono essere tenute separatamente per ogni classe o sezione della classe; non saranno prese in considerazione quelle tenute a più classi o sezioni della stessa classe riunite);

d) numero dei Sacerdoti impegnati in questo insegnamento;

e) risultato ottenuto (buono, mediocre, ottimo);

f) iniziative di carattere religioso-morale: Comunione Pasquale, Messa Festiva, festa di S. Tarcisio e di S. Caterina da Siena, partecipazione ad un'ora di adorazione, lotta antiblasfema, premiazione per lo specifico insegnamento religioso impartito ai Balilla e Piccole Italiane, ecc.

L'adesione al Concorso è data dal Fiduciario Vescovile, se c'è e in mancanza di esso dalla Curia. I premi saranno inviati al Rev.mo Ordinario della Diocesi, perchè ne usi nel modo che crederà migliore per ottenere un sempre maggiore interessamento del clero alle 20 lezioni.

L'adesione al concorso può essere mandata in qualunque tempo; la relazione, come al questionario che si invia a tutti i Fiduciari e ai Rev.mi Ordinari, dovrà essere fatta pervenire a questo Ispettorato non oltre il 31 luglio 1943. La relazione dovrà portare il visto del Rev.mo Ordinario. [firmato: *Il V. Ispettore*: † Antonio Giordani].

DISTRIBUZIONI E GIUDICI DI TRIBUNALE REGIONALE

In seguito alla decisione della S. C. del Concilio (Tergestina, 23 febbraio 1942) (1) che riconosce ai Giudici sinodali di poter lucrare le distribuzioni quando sono assenti dal Coro perchè impegnati nel loro ufficio di Giudici, per quanto ne ricevano un compenso, viene spontaneo chiedersi se tale decisione si possa applicare pure ai Giudici e agli Officiali dei Tribunali Regionali costituiti in Italia per le cause matrimoniali.

A stretto diritto sembra che la risposta debba essere negativa perchè il Codice al can. 420 precisa quali categorie di assenti dal Coro possono percepire i frutti della Prebenda e le Distribuzioni: così al n. 13 indica i componenti i Tribunali per le cause di Beatificazione, ecc., al n. 14 i Parroci consultori, gli esaminatori, i Giudici sinodali, ecc. Ma siccome i Giudici dei Tribunali Regionali, se anche sono iscritti tra i Giudici sinodali della loro Diocesi, pure nel Tribunale Regionale non agiscono perchè tali, ma solo per la nomina fatta dai Vescovi della Regione, non si vede che possano godere della esenzione ac-

(1) Vedi sopra, tra gli Atti della Santa Sede.

cordata ai Sinodali. E a maggior ragione uguale risposta è da darsi per gli Officiali del Tribunale Regionale.

D'altra parte siccome il compenso che percepiscono per l'ufficio non è tale da compensarli pure della perdita dei frutti della Prebenda e delle distribuzioni, e per il bene generale e il buon funzionamento del Tribunale è necessario che la loro attività non sia limitata dal servizio corale, sembra così opportuno che s'invochi una decisione che estenda ai Giudici e agli Officiali di questi Tribunali Regionali la esenzione goduta dai Giudici sinodali.

REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CHIESA VETERO-CATTOLICA

Con Ordinanza dell'alto Commissario per la Provincia di Lubiana, in data 24 giugno 1942, è stata soppressa la piccola comunità dei vecchi-cattolici esistente a Lubiana; eccone gli articoli:

1. E' revocato il riconoscimento della Chiesa vetero-cattolica e la comunità religiosa facente capo alla stessa, è sciolta.

E' vietato l'esercizio pubblico del culto vetero-cattolico nel territorio della Provincia di Lubiana.

2. E' soppresso ogni assegno, facente carico al bilancio dello Stato o di Enti pubblici, fino ad oggi goduto dalla Chiesa vetero-cattolica o dai suoi pastori.

3. Agli atti che, nonostante il divieto di cui all'art. 1, fossero compiuti dai ministri di tale culto posteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, non potranno in nessun caso essere riconosciuti effetti civili.

Sono del pari prive di efficacia le decisioni di divorzio del foro di detta Chiesa, pronunziate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

E' vietata dinanzi ai ministri di qualsiasi culto o agli ufficiali di stato civile, la celebrazione di matrimonii fra persone, di cui una sia stata legata in precedente matrimonio dichiarato poi sciolto dal foro della Chiesa vetero-cattolica.

4. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a L. 5.000, da infliggersi con la procedura prevista dall'Ordinanza in data 26 gennaio 1942-XX, n. 8.

5. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per la Provincia di Lubiana.

Al testo facciamo seguire una breve nota storica.

Come è risaputo, la setta ed eresia dei vecchi-cattolici, o vetero-cattolici, risale al tempo del Concilio Vaticano (1869-1870) e nacque dal partito di opposizione, sorto in Germania, contro il Concilio stesso. Proclamato che fu il dogma dell'infallibilità pontificia, un ristretto gruppo di studiosi tedeschi, aventi a capo il Prof. Ignazio von Döllinger dell'Università di Monaco, si separò dalla Chiesa cattolica, formando la confessione dei cosidetti vecchi-cattolici. La nuova

eresia, nonostante l'appoggio dei governi di Germania e le condizioni favorevoli di terreno che allora trovò in Austria, è sempre rimasta un movimento ristretto senza adesione di masse popolari, e attualmente essa, in complesso, non assomma a più di centomila aderenti sparsi tra la grande-Germania, l'Olanda e la Svizzera. In Svizzera, e precisamente nella Facoltà di Teologia di Berna, si trova il centro intellettuale del movimento, mentre l'organamento della confessione nei paesi dove esiste ha subìto le vicende politiche dei medesimi. Così il II Congresso della confessione tenuto a Colonia nel 1872, aveva istituito un vescovato per l'Austria: dopo la guerra mondiale (1915-1918) tale vescovato si scisse in una chiesa cecoslovacca ed in una austriaca, mentre quasi contemporaneamente sorgevano la chiesa vecchio-cattolica di Polonia ed un vescovato a Zagabria, riconosciuto dal governo jugoslavo, alla dipendenza del quale, con decreto del 1935, era riconosciuto l'ora soppresso vicariato di Lubiana.

Il movimento sorse dal dissidio originato dalla proclamazione del dogma della infallibilità pontificia; ma esso poi si discostò da molti punti della dottrina cattolica per avvicinarsi ai principii del protestantesimo, e più precisamente al ramo episcopaliano. Così rigettò il celibato ecclesiastico, introdusse il divorzio, sostituì alla confessione auricolare l'atto di penitenza collettiva, ammise la cremazione; anche il vincolo gerarchico, nonostante l'esistenza dei vescovi, è molto rallentato pel fatto che i vescovi e i parroci vengono eletti dalla comunità.

Un ramo autonomo, dovuto alla riorganizzazione del movimento vetero-cattolico è quello sorto nel 1916 in Inghilterra e trapiantato in Australia sotto il nome di Chiesa Cattolica Liberale. Ha i suoi riti e la sua gerarchia, ma essa pure è profondamente infetta di liberalismo teologico protestante (ossia razionalismo, di modernismo e di teosofismo.

L'ordinanza dell'Alto Commissario per la Provincia di Lubiana, nel sopprimere quel vicariato-vescovile, parte dalla considerazione che la confessione vetero-cattolica « raccoglie un numero esiguo di fedeli e che, ammettendo il divorzio, svolge un'attività, specie in materia matrimoniale, contraria all'ordine pubblico quale è concepito ed attuato dallo Stato Fascista e alle tradizioni cattoliche della popolazione della Provincia di Lubiana ». (Cfr. *Il Diritto Eccl.*, 1942, p. 233).

IL CONCILIO DI TRENTO

Un'iniziativa che merita di essere segnalata nel campo cattolico e specialmente ecclesiastico, è « Il Concilio di Trento », Rivista che esce a cura del Comitato per il IV Centenario del Concilio di Trento (1545-1945) e vuol portare un contributo di studi sereni e critici che servano ad illuminare ancor meglio le vicende attraverso le quali si svolse il celebre Concilio.

L'E.mo Card. Ermenegildo Pellegrinetti nella presentazione che ne fa, così

scrive: « Il primo numero che esce della rivista trimestrale (1) in preparazione alla celebrazione centenaria si dirige principalmente al mondo della cultura sì laico che ecclesiastico, chiamato in primo luogo e in primo tempo a rievocare e in certo modo a rivivere un'epoca e un avvenimento sì appassionante e sì ricco di lezioni. Vi collaborano uomini d'indiscussa competenza, cominciando dal Presidente del gruppo redazionale, Mons. Pio Paschini, ben noto per le sue pubblicazioni storiche e che, da Roma, dal Laterano, coordina il lavoro. E' un numero che salutiamo con gioia. Esce in quest'anno 1942, che è il IV centenario della definitiva scelta di Trento come sede del Concilio e della prima Bolla di convocazione, che se non ebbe effetto immediato quanto alla data fissata, determinò tuttavia quella decisa spinta che condusse tre anni più tardi, finalmente, alla prima sessione. Erano agitati i tempi anche allora sia pure non nella intensità e nella vastità del tragico momento attuale. Noi rievochiamo un passato che c'insegna come al disopra dell'affaccendarsi degli uomini stia un disegno provvidenziale divino: Cristo rimane centro della Storia ».

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

REVISIONE ED AFFRANCAZIONE DEI CANONI ENFITEUTICI ABOLIZIONE DEI LAUDEMI

Il Ministro dell'Interno (Direzione Generale dei Culti) in data 13 maggio 1942 ha diramato la seguente Circolare n. 44 F.G./10313:

A) *Revisione ed affrancazione dei canoni enfiteutici.*

Tra le modificazioni apportate al contratto d'enfiteusi dal nuovo libro del codice civile « Della Proprietà » entrato in vigore il 28 ottobre 1941-XX vi è quella dell'art. 962, in base alla quale dopo un decennio dalla costituzione dell'enfiteusi, e nel solo caso che il valore del fondo risulti almeno raddoppiato o ridotto a metà, senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o dei deterioramenti imputabili a sua colpa, è consentito alle parti la possibilità di chiedere una revisione del canone.

Alle enfiteusi costituite prima dell'entrata in vigore del libro suaccennato provvede l'art. 25 delle disposizioni di attuazione e transitorie approvato con R. D. del 3 ottobre 1941-XIX n. 1130 (supplemento al n. 248 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno).

Con tale articolo 25:

a) si vieta la revisione del canone se non sia trascorso un triennio dal 28 ottobre 1941-XIX;

---

(1) *Il Concilio di Trento*, rivista commemorativa del IV Centenario, Roma, Piazza Porta S. Giovanni, 4 - Trento, Curia Arcivescovile, P. Fiera, Anno I, n. 1, ottobre 1942. In 8°, pp. 80. Abbon. annuo L. 50, estero L. 80; un fascicolo L. 15.

b) si stabilisce che il nuovo canone non possa essere superiore del doppio nè inferiore alla metà del canone precedente;

c) si considera come valore iniziale, ai fini della revisione il valore che il fondo aveva il 21 agosto 1923 qualora l'enfiteusi sia anteriore al 1° gennaio 1919;

d) si determina, nell'ipotesi che l'enfiteuta voglia affrancare prima del triennio, che la revisione del canone abbia luogo in conformità dei principî di cui alle lettere *b*) e *c*).

Dall'insieme di queste norme — le cui finalità sono state illustrate al n. 12 della relazione del Guardasigilli alla Maestà del Re Imperatore, relazione che precede il decreto suddetto — risulta che nella nuova disciplina del contratto d'enfiteusi, ed anche in regime transitorio, la revisione del canone non è obbligatoria, ma costituisce una facoltà tanto del direttario quanto dell'enfiteuta e che è subordinata al verificarsi di determinate condizioni.

Trattandosi però di Enti Ecclesiastici soggetti a tutela da parte dello Stato — come sono quelli beneficiari, di cui lo Stato sia tenuto ad integrare le eventuali deficienze dei redditi, nonchè le chiese amministrate da fabbriceria — se gli enfiteuti vogliono avvalersi del loro diritto di affrancare il canone ed il rapporto enfiteutico è anteriore all'entrata in vigore del nuovo libro « Della Proprietà » (28 ottobre 1941-XX) è opportuno che venga accertato se, dal 21 agosto 1923, ovvero dalla data del contratto, ove essa sia posteriore al 1° gennaio 1919, il valore del fondo enfiteutico era almeno raddoppiato poichè, nel caso affermativo, il canone dovrebbe essere congruamente aumentato al fine di calcolare il capitolo di affrancazione.

Anche se il canone è dovuto in natura, il principio della revisione non soffre eccezioni, quantunque, come si osserva nella relazione sopracitata, raramente avverrà (almeno in via normale) che in questa particolare ipotesi, sia dato ravvisare quell'alterazione così grave tra il valore del canone ed il valore del fondo, prevista dalle nuove norme e che consente la revisione del primo.

Si ritiene pertanto che, se il canone è corrisposto in generi, si potrebbe prescindere dall'accertamento, a meno che non sussistano particolari circostanze per le quali il rappresentante dell'ente direttario ravvisi l'utilità di procedervi ugualmente.

Parimenti, ogni indagine sul valore del fondo può apparire superflua quando, e per l'estensione del terreno, e per l'importo del canone, o per altre circostanze, si possa ritenere che non sussistano gli estremi per chiedere la revisione del canone.

Ciò premesso, nell'istruttoria delle istanze di autorizzazioni all'affranco di canoni enfiteutici presentati dagli investiti degli enti beneficiari, o dai rappresentanti delle Chiese amministrate da fabbriceria, anche se di data anteriore al 28 ottobre 1941-XX e sulle quali non siasi ancora provveduto, occorrerà, caso per caso, valutare se si debba o meno far luogo alla revisione del canone, prima di procedere all'affrancazione.

A tal fine occorrerà che dall'Istante sia esibita una sommaria attestazione peritale da compilarsi per gli scopi ed effetti dell'art. 25 delle Disposizioni Transitorie, a meno che dall'Istante medesimo non vengano addotti motivi plausibili da valutarsi dall'autorità tutoria, per i quali sia da escludere nel singolo caso la esistenza delle condizioni necessarie per potersi far luogo alla revisione del canone.

B) *Abolizione dei laudemi.*

L'art. 26 delle Disposizioni Transitorie ha abolito i laudemi « di qualsiasi specie » con l'equo temperamento di un aumento del canone nella misura prescritta dall'articolo stesso. Devesi qui rilevare:

a) che l'abolizione non ha effetto retroattivo, ma decorre dal giorno della entrata in vigore del libro « Della Proprietà » (28 ottobre 1941-XX).

Sono pertanto dovuti i laudemi maturati fino a tale data ed essi vanno considerati

come capitali di spettanza ecclesiastici ed investiti in rendita pubblica se sono « laudemi maggiori », cioè d'ingresso o dei prossimiori; mentre costituiscono reddito di spettanza degli investiti se sono « laudemi minori » cioè periodici, a tempo fisso ovvero di passaggio;

b) che inoltre l'art. 27 delle Disposizioni Transitorie richiama espressamente la norma dell'art. 11 della legge 11 giugno 1925 n. 998 (con cui è stabilita l'indennità dovuta per le affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, indennità detta anche impropriamente, laudemio d'affrancazione) e dispone per non aggravare la posizione dell'enfiteuta affrancante, che, qualora il canone sia stato già affrancato, in conseguenza della abolizione dei laudemi l'indennità non debba essere aggiunta al prezzo d'affrancazione.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LIV-1942

(IV DELLA SETTIMA SERIE)

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XII. — Motu proprio per l'Opera delle Vocazioni sacerdotali (3) — S. Alberto M. dichiarato Patrono dei cultori delle scienze naturali (57) — Concessione dell'altare privilegiato durante l'anno giubilare del S. Pontefice (81) — Viene fondato nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Carità e di Religione (145) — Messaggi Natalizi per gli anni 1941 e 1942 (v. *Quaderni del Monitore*, n. 1 e 4) — Messaggio Giubilare (v. *Quaderni del Monitore*, n. 2) — Nuovo Comune di uno o più Sommi Pontefici (v. *Quaderni del Monitore*, n. 2).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO. — L'immagine dell'*Amore misericordioso* non approvata (4) — Opere condannate (26-59-193) — Decreto circa la radioestesia (57) — Altare portatile per i sacerdoti tedeschi militari (60) — Circa le cauzioni degli sposi a norma del can. 1061 (74) — Della censura previa dei libri di pietà (76) — Il millenarismo condannato (98) — Della comunicazione in sacris con gli scismatici, specialm. moribondi (114).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE. — Modifica di Costituzione circa l'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (148) — Provvedimenti circa il governo, la disciplina e l'amministrazione della Prelatura *nullius* della B. V. di Pompei (115).

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI. — Cause matrimoniali (5) — Circa l'ora di celebrare la S. Messa per l'Ordine Cappuccino (41) — Circa la custodia della chiave del tabernacolo (194) — Comunione dei militari durante la guerra (195).

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO. — *Tridentina*. Ius funerandi (118) — Circa la requisizione delle campane (162) — ... ed esenzione di alcune (197) — Visite di controllo per sacerdoti e religiosi (163).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — Il Ramì nell'uso liturgico (7) — Impianti radiofonici in luogo delle campane (42) — Lampada del SS. Sacramento e lumi per le sacre funzioni (77) — La B. V. della Guardia dichiarata Patrona della « Guardia alla Frontiera » (79) — Decreto circa le funzioni per i defunti (121) — Dubbio circa le lezioni del I Notturno del 3 maggio 1943 (163) — Circa l'altare nelle cappelle cimiteriali (164-199).

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI. — Approvazione delle Costituzioni delle Ancelle del Santuario (5) — Approvazione delle Costituzioni delle Suore Francescane di Reading (6) — Facoltà concesse all'Ordine dei Frati Minori (148) — Soluzione di dubbi: religiosi fuori di casa; passaggio dal seminario alla religione (149) — Commutazione di scapolari e cingoli pel T. O. secolare dei PP. Cappuccini (120).

S. Congregazione dei Seminari. — Per l'Istituto Teologico Arcivesc. di Napoli (8) — Corso pratico sul Salterio (79) — Facoltà di leggere i libri proibiti (80) — Per gli ecclesiastici che intendono compiere studi presso le Università civili (164).

S. C. per gli Affari Eccl. Straordinari. — Dispensa dall'astinenza e dal digiuno ecclesiastico (8).

Sacra Penitenzieria Apostolica. — Monito circa le lettere commendatizie (42) — Preghiera di Pio XII a S. Caterina di Siena (61) — Indulgenza all'Arciconfraternita delle Madri Cristiane di Pittsburg (61) — Altare privilegiato per i soldati tedeschi (62) — Circa l'applicazione delle indulgenze a oggetti religiosi (80) — Circa il privilegio personale dell'altare privilegiato durante il giubileo del S. Padre (99-167) — Preghiera al S. Cuore di Gesù (101) — Indulgenze per la recita dell'Ufficio, al T. O. secolare dei PP. Cappuccini (124) — Indulgenze pel tocco della verga penitenziale accresciute (166) — Sono aumentate le facoltà circa la concessione delle indulgenze da parte dei Cardinali, Vescovi, Abbati e Prelati (167) — Circa l'indulgenza in articulo mortis annessa ai crocifissi (199) — Preghiera di Pio XII al Cuore Imm. di Maria (200) — Indulgenza per l'opera dell'unità (201).

Sacra Romana Rota. — Mediolanen. Funerum (62).

Dataria Apostolica. — Istruzione circa i benefici non concistoriali riservati o devoluti dalla S. Sede (125).

P. Commissione per l'interpret. del Codice. — Risposte ai dubbi proposti: Vicario cooperatore; diritto di funerale monache; trasmiss. atti della causa (43) — Dispense matrimoniali; incardinaz. di religioso secolarizzato; diritto di accusare il matrimonio (168).

P. Commissione Biblica. — Circa gli esami al Prolitato 174).

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Questioni — (*a. p.*) Sul diritto di condurre le processioni (29) — (*a. p.*) Cantore e pensione (33) — De dominio uxorum (45, 107) — Dispensa da impedimente e albero genealogico (48) — Circa le indulgenze annesse alla pia pratica del mese del S. Cuore (50) — Facoltà dei Vescovi per la lettura dei libri proibiti (53) — Dichiarazione di legittimazione non vera (67) — A proposito di suffragi per caduti in guerra (86) — Le cause canoniche nelle dispense (93) — Matrimoni d'urgenza (95) — Sulla conclusione dell'orazione « Gregen tuum » del nuovo Comune dei Sommi Pontefici (109).

Note. — A proposito di periodici per il clero (27) — Per l'istituzione dei chierici (44) — Per i sacerdoti carcerati in Ispagna (44) — La Pia Lega dell'Ottava per l'unità delle Chiese (15) — Matrimoni di militari (16) — Concorso filosofico (17) — Religioni maschili di diritto pontificio (53) — Trascrizione dei battesimi amministrati fuori parrocchia (65) — Per l'acquisto dell'indulgenza della Porziuncola (66) — Promessa di astensione dal cinema immorale (132) — Il 50° editoriale del comm. Augusto Zucconi (175) — Un'orazione di attualità (137) — Per l'educazione religiosa dei balilla e piccole italiane (202) — Distribuzioni e Giudici di Tribunale regionale (203) — Revoca del riconoscimento della Chiesa vetero-cattolica (204) — Il Concilio di Trento (205).

Commenti. — (*D. Lazzarato*) Commento al Codice di Diritto Canonico: Canone 3 sui Concordati (9, 82, 102, 151, 176). (*G. B. Alfano*) La Radioestesia è una scienza? (vedi *Quaderni del Monitore*, n. 3).

LEGISLAZIONE CIVILE

Articoli. — (*D. G. Checconi*) Due circolari ministeriali sulle processioni (17) — Servizio spirituale e rapporto d'impiego (21) — L'assistenza religiosa nelle carceri mandamentali (68) — Recenti disposizioni per le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche (186).

Nuovo Codice Civile. — Il libro della tutela dei diritti (158) — Il nuovo Codice Civile e il Codice di navigazione (157).

In materia ecclesiastica. — Il suono delle campane (22) — Paramenti sacri e biancheria per gli usi liturgici (54) — Se-

polcro gentilizio (56, 144) — Aumento del supplemento di congrua (70) — Questua di cereali (72) — Dispositivo circa il riconoscimento degli enti ecclesiastici (102) — Esenzione dell'imposta di consumo sul vino (copert. giugno) — Delibazione di sentenze estere di divorzio e in materia matrimoniale (133) — Acquisti per la 1ª Messa (137) Raccolta delle campane (143) — Confraternite (72, 96, 191) — Il grano per i parroci e per le questue e decime (192) — — Agevolazioni tributarie in favore della Santa Sede - Prezzo cera (cop. dicembre).

In materia civile. — Tessera di abbigliamento per gli sposi (21) — Divieto dell'uso di metalli ferrosi e non ferrosi (23) — Tasse postali e certificati di matrimonio (24) — Pacchi a prigionieri di guerra (24) — Violazione di domicilio (24) — Assegni familiari e premio di operosità (38, 54) - Gli operai a orario ridotto (40) — Integrazione degli assegni familiari (38, 54) — Acquisti di generi soggetti al tesseramento (69) — Certificato catastale e voltura degli immobili (70) — Provvedimenti per i lavoratori (70, 138) — Esenzioni da imposta (139) — Assistenza malattia per i rimpatriati dalla Libia (140) — Proroga dei contratti di affitto (140) — Sulla imposta delle successioni (142) — Per la raccolta del rame (143) — Pensioni a carico del governo o di enti francesi (160) — Nuove norme per le corrispondenze postali (192, cop. dicembre) — Revisione ed affrancazione dei canoni enfiteutici; abolizione dei laudemi (206) — Trattenute di grano (cop. dicembre).

Diario della Curia Romana, Necrologio, Notizie, Recensioni (vedere *Il Bollettino Bibliografico delle Ephemerides Liturgicae e del Monitore Ecclesiastico* 1942).

INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE

Albero genealogico e dispensa da impedimento, 48.

Alberto (S.) Magno, patrono dei naturalisti, 57.

Altare portatile per sacerdoti tedeschi militari, 60; privilegiato per soldati caduti, 62; privilegiato personale durante l'anno giubilare del S. Padre, 81, 99; nelle cappelle cimiteriali, 164, 199.

Amore misericordioso, devozione non approvata, 4.

Ancelle del Santuario, Costituzioni approvate, 5.

Balilla e piccole italiane, per la loro educazione rel., 202.

Battesimo amministrato fuori parrocchia, trascrizione, 65.

Benefici non concistoriali riservati o devoluti alla S. Sede, istruzione sul conferimento, 125.

Campane, disciplina del suono, 22; e impianti radiofonici in loro vece, 42; raccolta, 153, 162; esenzione, 197.

Caterina (S.) da Siena, Orazione di Pio XII, 61.

Carceri mandamentali, assistenza religiosa legge recente, 68.

Catasto e voltura d'immobili, 70.

Cinema immorale, formola di promessa di astensione, 132.

Codice Civile, libro d. tutela dei diritti, 138; codice di navigazione, 157.

Comunione, militari, 195.

Concordati, vicende storico-giuridiche, fino a Carlo Magno, 9; durante la lotta delle investiture, 11; sotto Filippo il Bello, 14; durante il Rinascimento, 82; e l'assolutismo di Stato, 83; nel secolo XIX, 102; concetto attuale, 151; concordato italo - vaticano, 154; concetto formale ed essenziale, 176; relazione del diritto concordatario e del canonico, 179; cessazio-

ne, 182; modificazione per prescrizione e consuetudine, 184.

Confraternita, fini di culto, 72; schema di statuto, 96; erogazioni, amministrazione, 191.

Congregazioni religiose di diritto pontificio, elenco, 53.

Congrua, aumento di supplemento, 70.

Contratti collettivi, provvedimenti per i lavoratori, 38.

Crocifissi con indulgenza, 199.

Cuore (S.) di Gesù, preghiera, 101.

Digiuno, astinenza, indulto, 8.

Dispense matrimoniali, cause canoniche, 95.

Distribuzioni ai giudici di Tribunale reg., 203.

Divorzio, delibazione di sentenze straniere, 133.

Domicilio, violazione, 24.

Enfiteusi, canoni riveduti affrancati, 206.

Enti ecclesiastici, dispositivo circa il riconoscimento, 112.

Francescane di Reading, Costituzioni approvate, 6.

Funeri, di monache, 43; caso di conflitto per diritti parrocchiali, 62; per caduti in guerra, quando e come permessi, 86, 121; caso di « ius funerandi », 118.

Guardia (Vergine della) Patrona della « Guardia alla Frontiera », 79.

Incardinazione di religioso secolarizzato, 168.

Indulgenze; pel mese del S. Cuore, 50; per le Madri Cristiane di Pittsburg, 61; della Porziuncola, 66; applicazione a oggetti religiosi, 80; per il T. O. secolare dei PP. Capuccini, 124; al tocco della verga penitenziale, aumentate, 166; facoltà di concessione accresciute, 166; dell'altare privilegiato pel giubileo del S. Padre, 81, 167; per crocifissi in art. mortis, 199; annesse a preghiere, 62, 104, 200; per l'opera dell'unità, 201.

Impedimento matrimoniale e albero genealogico, 48.

Impiego, il servizio spirituale non costituisce rapporto di impiego, 21.

Imposta consumo, da non applicarsi ai pacchi per prigionieri di guerra, 24; delle successioni, decreto, 142.

Lampada del SS.mo e lumi nelle s. funzioni, decreto, 77.

Laudemi, soppressione, 207.

Lega (Pia) dell'Ottava per l'unità delle Chiese, 15.

Legittimazione, dichiarazione di non vera, 67.

Libri proibiti, 26, 59; e facoltà dei Vescovi, 53; di pietà, previa censura, 76; facoltà di leggerli, 80.

Matrimonio, voto del Vescovo, 5; di militari, 16; e tasse postali, 24; e Vicario cooperatore, 43; e trasmissione di atti, 23; misto, cauzione a norma can. 1061, 74; cause canoniche di dispensa, 93; d'urgenza, come regolarsi, 95; delibazione di sentenze straniere in materia, 133; dispense matrimoniali, 168; diritto di accusare il matrimonio.

Messa, ora della celebrazione, 41; cantata per defunti caduti in guerra, quando e come lecita, 86; acquisti per 1ª Messa, 137.

Metalli, vietato l'uso, 23; raccolta del rame, 143.

Militari, comunione, 195.

Millenarismo, condannato, 98.

Minori (Frati), facoltà concesse, 148; dubbi risoluti, 149.

Moglie, dominio che ha sui suoi beni, 45, 107.

Operai, provvedimenti in loro favore, premi di operosità, 38, 54; integrazioni d'assegno, 55, 71; credito e assicurazioni, 71; altri provvedimenti, 138, 140.

Opere di religione, Istituto nella Città del Vaticano, 145.

Orazione, di Pio XII a S. Caterina da Siena, 61; al S. Cuore di Gesù, 101; del Card. Bertram pel tempo presente, 157; di Pio XII al Cuore imm. di Maria (200).

Paramenti sacri e biancheria, disposizioni d'emergenza, 54.

Pensione, se dovuta al cantore di cattedrale, 33; ai sagrestani, 35; pensioni a carico del governo o di enti francesi, 160.

Periodici redatti dal clero, norme, 27.

Pompei, Prelatura « nullius », governo, disciplina, amministrazione regolata, 115.

Porziuncola, norme per l'acquisto dell'indulgenza, 66.
Posta, norme per la corrispondenza, 192.
Processioni, due circolari ministeriali sul darne il preavviso, 17; sul diritto di condurle, 29.
Questue e decime di grano e cereali, 72, 192.
Radioestesia, decreto del S. Uffizio circa l'uso, 57; se sia una scienza (v. *Quaderno del Monitore*, n. 3).
Ramì, tessile ad uso liturgico, 7.
Rimpatriati, assistenza malattia, 140.
Salterio, corso pratico istituito dalla S. C. dei Seminari, 79.
Scapolari e cingoli del T. O. Secolare dei PP. Capuccini, facoltà di commutazione, 120.
Scismatici, specie moribondi, comunicazione in sacris, modalità, 114.
Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, recenti disposizioni, 186.
Sepolcro gentilizio, 56, 144.
Sommi Pontefici, nuovo Comune (v. *Quaderni del Monitore* n. 2), conclusione dell'Oremus « Gregem tuum », 109.
Sposi, tessera di abbigliamento, 21; cauzioni a norma can. 1061, 74.
Studi di ecclesiastici nelle università civili, norme, 154.
Suffragi, decreto sulle norme liturgiche, 86, 121.
Tabernacolo, custodia della chiave, 194.
Tesseramento, acquisti di generi, 69.
Trento, IV centenario del Concilio, 205.
Tributi, agevolazioni alla Santa Sede, cop. dicembre.
Vetero-cattolici, chiesa soppressa a Lubiana, 204.
Visite di controllo per sacerdoti e religiosi, 163.
Vocazioni ecclesiastiche, ne è istituita l'Opera, 3.

Recentissima edizione Desclée 1942:

[N. 28-B] BREVIARIUM ROMANUM. — 4 vol. in-18° (15×9 cent.). Nuovissima edizione con *nuovi caratteri* nitidi e ben marcati, fusi espressamente per questa splendida edizione; ogni volume è riccamente illustrato. Testo rosso e nero su vera carta indiana. Questa nuova edizione « amplificata » evita quasi tutti i rinvii, in modo da rendere più piacevole e pratica la recitazione del Breviario, inoltre contiene *in Corpore* il « Novo Commune unius aut plurium Summorum Pontificum ». Edizione veramente bella, leggera, tascabile e di grande praticità per la recita del Breviario sia in viaggio che a passeggio.

Sciolto . . . . . L. 250 —

Legato in pelle zigrinata nera, flessibile, angoli rotondi, taglio oro (N. 1490) . . . . . » 500 —

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso sott'oro (N. 1903) . . . . . » 550 —

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

TRATTENUTE DI GRANO PER IL FABBISOGNO FAMILIARE

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste — Direzione Generale della tutela economica dei prodotti agricoli, Div. II — con Circolare in data 25-7-'42, Prot. n. 28558, comunica:

« Con riferimento ai quesiti posti, in via breve comunicasi che i parroci e sacerdoti, che conducono fondi rustici di loro proprietà o di cui siano beneficiari, o che comunque dirigano una azienda agricola, possono trattenere per il consumo familiare proprio delle persone con essi conviventi a carico, q.li 1,50 di grano a persona.

Nel caso di benefici parrocchiali e di convivenze che conducono direttamente aziende agricole cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto, i quantitativi che possono essere trattenuti per il fabbisogno alimentare sono q.li 2 a testa per i conviventi che attendano manualmente alla coltivazione dei terreni; q.li 1,50 per quelli che vi attendano con opera direttiva, e q.li 1 per ciascuno degli altri conviventi.

La trattenuta di q.li 1 per ciascun convivente si applica soltanto sul provento delle decime e questue in natura ed a favore di quei parroci ed ordini religiosi che non abbiano titolo e possibilità di fruire delle maggiori trattenute più sopra indicate.

Il medesimo Ministero — Direzione Generale dei tesseramenti ecc. — in data 28-7-'42, Prot. 6384 C. I., 14-4, « consente che i quantitativi di cereali che i produttori corrispondono per le questue religiose o per decime possano essere prelevati sul quantitativo di cui dovrebbe essere effettuato il conferimento all'ammasso, anzichè esclusivamente da quello trattenuto per il consumo familiare.

I produttori di cereali, i quali intendono avvalersi di tale facoltà dovranno, all'atto della denuncia di produzione, indicare nella denuncia stessa anche i quantitativi di cui intendono effettuare la donazione — in esonero all'ammasso — e l'Istituto religioso cui tali quantitativi sono destinati.

Gli Istituti religiosi in parola, d'altra parte, mentre dovranno rilasciare ai produttori-donatori regolare ricevuta (di cui conserveranno copia) dei quantitativi di cui entreranno in possesso, sono tenuti ad effettuare il conferimento all'ammasso delle quantità eccedenti il loro fabbisogno alimentare, tenuto conto del diritto massimo annuo di trattenuta, pari ad un quintale di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) per ciascun convivente ».

PREZZO DELLE CANDELE AD USO LITURGICO

Facendo seguito al provvedimento P. 287 del 30 marzo scorso, il Ministero delle Corporazioni con provvedimento P. 446 del 14 agosto corr., ha ritenuto opportuno di precisare che il prezzo al consumo delle candele per uso liturgico non dovrà superare lire trenta (30) al chilo netto per merce resa franco destino, compresa l'imposta sull'entrata. (*Gazz. Uff.*, 25 agosto 1942, p. 3492, n. 3313).

[N. 18] MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque pontificum cura recognitum, a Pio X reformatum et Ssmi D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum. — In-4° (30 ½×22 cent.). Nuovissima edizione secondo l'edizione tipica Vaticana: stampa in rosso e nero con filo rosso ad ogni pagina e con numerose illustrazioni. Carta forte e resistente: caratteri ben chiari ed eleganti: stampa nitida.

Sciolto . . . . . L. 190 —

In legatura (N. 9). Dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco croce dorata, taglio giallo » 300 —

Idem (N. 10). Dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio dorato . » 350 —

[N. 25] MISSALE ROMANUM. — In-4° piccolo (28×20 cent.). Stampa in rosso e nero con riquadratura rossa. *Edizione assolutamente nuova in caratteri grandi e di facile lettura fusi espressamente.* Il suo formato ridotto, i suoi caratteri molto marcati, il tenue peso, il piccolo spessore, lo rendono il Messale preferito per le chiese e le cappelle che non possono servirsi d'un formato più grande. Con un'appendice contenente i « Cantus ad libitum » e i Prefazi in tono solenne.

Sciolto . . . . . L. 160 —

In legatura (N. 9). Dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio giallo » 250 —

Idem (N. 10). Dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio dorato . » 275 —

[N. 14] MISSALE ROMANUM. — In-8° (24 ½×15 ½ cent.). Stampa in rosso e nero con filo rosso ad ogni pagina e con numerose illustrazioni. Esistono due edizioni di questo bel Messale, per Cappelle e per Missioni: edizione su carta di Cina. Prezzi del Messale in-8°.

Sciolto . . . . . L. 100 —

In legatura (N. 9). Dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio giallo » 160 —

Idem (N. 10). Dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio dorato . » 175 —

[N. 14-A] MISSALE ROMANUM. — Edizione in-8° su carta indiana, è particolarmente raccomandato per i Missionari: il volume è sottile e di peso leggerissimo.

Sciolto . . . . . L. 110 —

Legato in pelle rossa sul dorso, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio giallo (N. 9) . . . . . » 175 —

Legato in pelle rossa sul dorso, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio dorato (N. 10) . . . . . » 200 —

[N. 4] MISSALE ROMANUM. — In-18° (cm. 15 ½×9 ½). Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura. Su vera carta indiana, testo rosso e nero.

Sciolto . . . . . L. 50 —

Legato in pegamoide nera, angoli rotondi, tagilo rosso (N. 1131) » 70 —

» in pegamoide nera, angoli rot., taglio dorato (N. 1132) » 75 —

» in pelle zigrinata nera, flessibile, taglio oro (N. 1490) » 90 —

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME V

ANNO 68°

(55° della Collezione)

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II, 7

1943

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

AVVERTENZA. — In conseguenza delle attuali condizioni *Il Monitore Ecclesiastico* ha dovuto subire un involontario notevole ritardo.

Riprendendone ora la pubblicazione, la Direzione confida nella comprensione degli affezionati Lettori e li assicura che, in quanto dipende da essa — farà il possibile affinchè la Rivista — anche se per forza maggiore ridotta di pagine — sia fedele alla sua vecchia tradizione ed alle sue promesse.